



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 16/10[^]

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)”

Proponente P.L. 16/10[^]: Nicola Irto.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 24.03.2015.

Assegnata in data 30.03.2015 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 10 giugno 2015

Sottoposto a coordinamento formale in data 10 giugno 2015

Relazione

La proposta di legge n. 16/10[^] recante: “Integrazione alla legge regionale 16 Aprile 2002, n.19 (Norme per la tutela, Governo ed uso del territorio-Legge urbanistica della Calabria)” nasce dall'esigenza di promuovere una maggiore tutela e valorizzazione delle risorse idriche, attraverso un approccio nuovo di gestione della materia che vede il coinvolgimento dei cittadini e dei rappresentanti delle categorie portatori di interessi legati ai territori fluviali.

L'obiettivo che la legge si propone è quello di introdurre il cd “contratto di fiume”, ovvero un modello di gestione integrata e partecipata delle risorse idriche definito su base volontaria e finalizzato alla riqualificazione non solo del sistema fluviale ma anche del relativo bacino idrografico.

Nel merito, il testo che si analizza si compone di due articoli:

L'articolo 1 introduce l'art. “40 bis” rubricato “contratti di Fiume” che integra la vigente Legge Urbanistica regionale;

- il primo comma, definisce il Contratto di fiume e delinea le sue finalità rinviando alle Linee Guida per l'individuazione delle specifiche competenze dei vari attori interessati;
- il secondo comma, impegna la Regione Calabria a promuovere la concertazione ed integrazione delle politiche di tutela e valorizzazione dei bacini e sottobacini idrografici;
- il terzo comma, prevede il concorso dei contratti di fiume nella definizione, attuazione ed aggiornamento degli strumenti di pianificazione ognuno con riferimento al proprio bacino idrografico, ovvero, al Piano di gestione del rischio alluvioni e al Piano di gestione delle acque;
- il quarto comma, estende il concetto di contratto di fiume anche alle diverse fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici (ovvero contratto di lago, di costa ecc.);
- il quinto comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dispone l'adozione della Giunta di un documento di indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume nonché di un programma per la promozione e il monitoraggio degli stessi.

1) L'articolo 2 prevede la formula di invarianza della spesa.

Art. 1

(Integrazione alla legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002)

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) è aggiunto il seguente:

"Art.40 bis

(Contratti di fiume)

1. Si definisce Contratto di fiume un atto volontario di impegno condiviso tra soggetti pubblici e privati finalizzato alla riqualificazione ambientale-paesaggistica e alla connessa rigenerazione socio-economica di un sistema fluviale e del relativo bacino idrografico unitamente alla gestione del rischio idraulico. Il Contratto di fiume si configura come un accordo di programmazione negoziata definito in coerenza con la pianificazione vigente e nel rispetto delle competenze specifiche dei vari attori interessati, da attuarsi secondo le linee guida di cui al comma 5.

2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, con i Contratti di fiume la Regione Calabria promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, adottando forme idonee di partecipazione attiva e favorendo la definizione di strategie condivise tra gli attori interessati.

3. I Contratti di fiume concorrono alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto con riferimento alla scala di bacino e sottobacino idrografico, ovvero al Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), e del Piano di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. Rientrano nella definizione di Contratto di fiume anche il Contratto di lago, di costa, di acque di transizione e di falda, quali fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo disposto, la Giunta regionale adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per l'attuazione dei Contratti di fiume ed il relativo programma per la promozione e il monitoraggio di tali strumenti."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.